



Comunicato Ufficiale n.43 del 14 /11/2022

Stagione Sportiva 2022/2023

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
1.1. Segreteria	2
1.2. Modifiche al programma gare.....	2
1.3. Recuperi	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

1.1. Segreteria

1.2. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FEMMINILE "UNDER 17"

- **Gara Su Planu Calcio 1985 / Calcio Tortolì del 14.11.2022:** la gara a margine, per accordo tra le società è posticipata a **Sabato 26.11.2022** alle ore **17:30**.

1.3. Recuperi

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Norbello / Pol. Allai del 16.11.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **20:00** sul campo Comunale di **"Abbasanta"**

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

- **Gara Simba / Sassari Calcio Latte Dolce del 16.11.2022:** la gara a margine, rinviata d'ufficio, su richieste motivate da entrambe le Società, verrà recuperata **Giovedì 08.12.2022**, alle ore **11:00** sul campo Comunale di **"Palmas Arborea"**.

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 14.11.2022

Reclamo proposto da: POL. IS URIGUS

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 27.10.2022

Gara: "Uta Calcio 2020 – Is Urigus" del 27.10.2022

Campionato: Seconda Categoria, girone B

La Società Polisportiva Is Urigus ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 33 del 27 ottobre 2022, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Alessio Mascia, per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S.

La Società reclamante nel proprio atto nega in parte gli addebiti e ridimensiona la condotta del proprio tesserato ad una protesta composta e pacifica nei confronti del Direttore di gara, a seguito di una decisione tecnica di quest'ultimo. A corredo dei propri assunti, il reclamo si riferisce alle dichiarazioni di altri calciatori presenti al momento dei fatti di cui alla contestazione e conclude chiedendo l'annullamento della sanzione.

La Corte d'Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, ritiene di non poter accedere alle istanze della reclamante in virtù del disposto di cui all'articolo 61, comma 1, C.G.S., in ordine al privilegio di prova che la norma conferisce ai referti arbitrali. Nella fattispecie, il Direttore di gara ha compiutamente descritto le circostanze, con particolare riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore al momento della esibizione del cartellino rosso; descrizione ribadita anche nel supplemento poi scritto di proprio pugno. Le asserzioni formulate dalla società Is Urigus, in palese contrapposizione con quanto viene evinto dai rapporti arbitrali, non offrono elementi che possano in alcun modo incrinare l'attendibilità delle attestazioni, puntuali, dell'arbitro.

Ciò premesso, ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la sanzione inflitta,

la Corte d'Appello Territoriale, DELIBERA

il rigetto del reclamo e dispone l'incameramento del contributo.

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 14.11.2022

Reclamo proposto da: A.S.D. BADESI 09
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 38 del C.R. Sardegna del 04.11.2022
Gara: “Badesi 09 – CUS Sassari” del 30.10.2022
Campionato: Prima Categoria, girone E

La Società Badesi 09 ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 38 del 4 novembre 2022, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica di quattro giornate di gara al calciatore Daniele Murru, per essersi scagliato contro un giocatore della squadra avversaria ed averlo colpito con un forte pugno in faccia che gli causava gonfiore e rossore intorno allo zigomo, nonché per avere tentato nuovamente di avvicinarsi allo stesso senza riuscirci per l'intervento di alcuni compagni di squadra, e per avere tardato significativamente nell'uscita dal campo di gara, tentando nuovamente di avvicinarsi agli avversari e reiteratamente proferito ripetuti insulti nei confronti del Direttore di gara.

La Società reclamante, con il proprio atto contesta i fatti come addebitati al proprio tesserato in sostanza rilevando come i calciatori coinvolti nello scontro si sarebbero soltanto reciprocamente spinti e che l'arbitro avrebbe errato nella individuazione del soggetto che effettivamente gli aveva mostrato i segni del colpo sul viso, trattandosi di giocatore del Badesi e non del CUS Sassari. Lamenta altresì il differente trattamento sanzionatorio riservato al proprio giocatore rispetto a quello inflitto al calciatore Masala Antonio che, a dire della ricorrente, sarebbe stato il responsabile dell'inizio della colluttazione. Contesta, inoltre la qualificazione del G.S., laddove ha ricondotto la fattispecie in oggetto in quella di cui all'art. 38 C.G.S. Per tali motivi, chiede la riduzione della squalifica, con l'applicazione di quella per una giornata prevista in via generale dall'articolo 9 comma VII.

La Corte d'Appello Territoriale

Letti gli atti;

sentito personalmente l'arbitro il quale ha confermato il fatto come indicato in referto ed in particolare ha specificato di aver avuto percezione diretta del pugno con il quale il Murru ha attinto il calciatore Mascia del CUS Sassari, nonché della formazione di un arrossamento e di un rigonfiamento sullo zigomo del predetto; ritenuto che il reclamo sia infondato in quanto - oltre all'assorbente esito dell'audizione dell'arbitro che ha smentito la ricostruzione riduttiva offerta da parte reclamante - anche qualora in concreto il Murru avesse avuto con il Mascia una colluttazione di minore entità in ogni caso egli si è reso responsabile di una condotta violenta nei confronti di altro calciatore con un tentativo di reiterazione non andato a buon fine per intervento dei propri compagni di squadra, sicché deve ritenersi del tutto corretta sia la sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito dell'art. 38 C.G.S., sia la misura della sanzione determinata dal giudice sportivo in quattro giornate a fronte di un minimo di tre giornate. Del tutto errata è, pertanto, la richiesta di riquilibrare il fatto con l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 9 comma VII C.G.S., disposizione che si applica nel caso di semplice espulsione e non quando, come nel caso concreto, si contesta uno specifico, ulteriore comportamento;

Per quanto sopra,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, DELIBERA

il rigetto del reclamo e dispone l'incameramento del contributo.

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 14.11.2022

Reclamo proposto da: U.S. IRGOLESE
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 19 della Delegazione LND di Nuoro del 03.11.2022
Gara: “Irgolese - Dorgalese” del 28.10.2022
Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Nuoro

La Società U.S. Irgolese ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 19 del 3 novembre 2022 della Delegazione di Nuoro, in relazione alla partita indicata in epigrafe, con la quale è

stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica di tre giornate di gara al calciatore Nicola Loche, per aver proferito ripetuti insulti nei confronti del Direttore di gara.

La Società reclamante, con il gravame contesta la ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale oltre che nella decisione impugnata, sostenendo che il suo tesserato si sarebbe limitato ad intervenire per sollecitare il proprio avversario a rialzarsi, al fine di consentire la ripresa del gioco. All'esibizione del cartellino rosso, secondo la tesi della reclamante, il Loche non avrebbe proferito alcun insulto o protesta nei confronti dell'arbitro. Per tali motivi, chiede la riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello, letti gli atti, rilevato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata in ordine al comportamento dei tesserati, osserva: nel caso di specie dal referto dell'arbitro emerge chiaramente la condotta del calciatore Loche, consistita nel proferire ripetuti insulti al direttore di gara. La ricostruzione alternativa offerta dalla reclamante non è invece supportata da alcun argomento di prova. Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società US Irgolese, disponendo l'incameramento del contributo.

DISPOSITIVO/MOTIVI – udienza del 14.11.2022

Reclamo proposto da: U.S. ANDROMEDA

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del C.R. Sardegna del 03.11.2022

Gara: "Andromeda – Guspini Calcio" del 30.10.2022

Campionato: Promozione, girone A

La Società A.S.D. Andromeda ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 37 del 3 novembre 2022 con la quale, in relazione alla partita in epigrafe, è stata comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive ai calciatori Boi Stefano e Loi Mirko per aver proferito frasi ingiuriose, gravemente intimidatorie nei confronti del Direttore di gara, dopo la sua decisione di estrarre al loro cospetto, il cartellino rosso.

Nell'atto di impugnazione, la Società Sportiva, che premette la rigorosa decisione assunta con il provvedimento di espulsione dei propri tesserati, nega che gli stessi, all'esito, abbiano posto in essere il comportamento descritto nel referto e sulla scorta del quale il G.S. ha adottato la decisione. L' Andromeda rassegna le proprie conclusioni chiedendo una diversa valutazione dei fatti, sotto il profilo della gravità delle diverse condotte dei tesserati, in ossequio al disposto di cui all'art. 16 C.G.S., concludendo per l'annullamento, ovvero per la riduzione della sanzione.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello, letti gli atti, rileva che la ricostruzione formulata dalla reclamante, diretta ad evidenziare gli asseriti errori nella direzione di gara, non infirma il privilegio di prova riservato ai referti, rapporti e supplementi vergati dall'arbitro, che, nella circostanza, in conformità al contenuto dell'articolo 61 CO I del C.G.S. appaiono lineari e coerenti anche nel riportare gli epiteti proferiti al suo indirizzo, sia di quelli proferiti dal calciatore Mirko Loi, sia di quelli provenienti dal suo compagno di squadra Stefano Boi che, corre l'obbligo ricordare, è pure il capitano. Stante quanto premesso, si ritiene corretta la qualificazione dei fatti addebitati ai tesserati, nonché congrua la sanzione a loro irrogata.

Per gli esposti motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando le sanzioni comminate, disponendo l'incameramento del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 14 novembre 2022